

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco	86
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Ulteriore nuovo testo C. 4432, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario</i>)	86
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	92
Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	87
Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	87
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla II Commissione</i>)	95
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	88
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla II Commissione</i>)	96
DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. C. 5178 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione)	88

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di unioni di fatto. C. 1065 Bernardini, C. 1631 Concia, C. 1637 Concia, C. 1756 Barani, C. 1858 Lucà, C. 1862 Mantini, C. 1932 Naccarato e C. 3841 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89
Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulle proposta di legge C. 3900, recante « Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense »	91
AVVERTENZA	91

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.30 alle 11.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 11.30.

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.

Ulteriore nuovo testo C. 4432, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione. — Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 26 aprile 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il relatore, onorevole Ria, ha presentato una proposta di parere sull'ulteriore nuovo testo della proposta di legge in esame, con il quale si ribadiva il parere contrario già espresso sul precedente testo in data 24 gennaio 2012.

In particolare nella proposta di parere si evidenzia l'irragionevolezza della nuova disciplina laddove si esclude che possano essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti

al giudice italiano i beni culturali pubblici stranieri e quelli appartenenti a istituzioni di Stati che non siano Parti della Convenzione UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati nel caso in cui i predetti beni siano di rilevante interesse culturale o scientifico e destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali.

In sostanza la finalità di promuovere lo sviluppo della cultura attraverso l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale giustificherebbe, secondo il nuovo testo in esame, una deroga ai principi generali di valenza costituzionale dell'ordinamento italiano, in quanto vi sarebbero dei beni sottratti a tutela giuridica civile.

Non si è proceduto all'espressione del parere in quanto l'onorevole Costa ha chiesto di acquisire preventivamente la documentazione relativa al diritto comparato su tale materia.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che sarebbe opportuno effettuare un approfondimento di diritto comparato, come richiesto dall'onorevole Costa. In ogni caso, con riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione giustizia, ritiene che le eventuali soluzioni alla questione della inalienabilità di specifici beni culturali non siano facilmente praticabili e che, comunque, dovrebbero passare attraverso una modifica delle norme del codice di procedura civile relative alla impignorabilità di determinati beni. A suo giudizio, inoltre, si potrebbe ipotizzare che il sequestro, conservativo o giudiziario, si trasferisca dal bene ad una somma di denaro corrispondente al valore del bene, qualora quest'ultima sia offerta o depositata secondo procedure predefinite.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che, indipendentemente da ogni eventuale approfondimento di diritto comparato, sia difficile percorrere strade alternative, atteso che sembra mancare una qualsiasi *ratio* giustificatrice della deroga

al regime del sequestro. Ritiene pertanto che si debba confermare il parere contrario.

Lorenzo RIA (UdCpTP), *relatore*, alla luce di quanto emerso dal dibattito, ritiene che non sussistano ragioni per non confermare la proposta di parere contrario già presentata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 Santelli e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 26 aprile 2012.

Marilena SAMPERI (PD), *relatore*, dopo avere sottolineato la particolare complessità del provvedimento per gli aspetti di competenza della Commissione giustizia, esprime perplessità e preoccupazione in relazione all'articolo 30, ladove è prevista una discutibile estensione dei soggetti titolari delle funzioni di polizia giudiziaria.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene necessaria un'attenta analisi delle disposizioni sanzionatorie previste, per verificarne non solo la proporzionalità ed adeguatezza, ma anche l'interferenza con la normativa sanzionatoria vigente.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che l'articolo 30 debba essere esaminato con attenzione, poiché mentre l'attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria potrebbe considerarsi giustificata con riferimento ai medici veterinari, l'attribuzione delle medesime funzioni ad altri soggetti, che pur farebbero parte del servizio veterinario pubblico, potrebbe risultare problematica.

Sottolinea inoltre come, tenendo conto che in genere i possessori di animali di affezione sono anziani o bambini, il provvedimento in esame sembri prevedere un eccessivo appesantimento sia sotto il profilo burocratico, con la previsione di numerosi obblighi amministrativi, sia sotto il profilo sanzionatorio, come conseguenza della eventuale violazione dei predetti obblighi. Esprime l'auspicio che una siffatta normativa non finisca per disincentivare i cittadini a tenere presso di sé e curare gli animali di affezione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, esprime una forte contrarietà sull'opportunità, in linea generale, di attribuire funzioni di polizia giudiziaria a persone che potrebbero non essere dotate di una specifica preparazione al loro esercizio. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sospende quindi la seduta in sede consultiva, che riprenderà al termine della seduta in sede referente convocata per oggi alle ore 14.

La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 14.20.

Legge comunitaria 2012.

C. 4925 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione. – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 maggio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge comunitaria.

Cinzia CAPANO (PD), *relatore*, presenta ed illustra una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole della relatrice e nomina l'onorevole Capano relatrice per riferire presso la XIV Commissione politiche dell'Unione europea.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2011.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato l'8 maggio 2012.

Cinzia CAPANO (PD), *relatore*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

C. 5178 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Scelli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento.

Osserva che il provvedimento in esame si compone di due articoli.

L'articolo 1 al comma 1 reca modifiche all'articolo 27-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (cosiddetto « decreto liberalizzazioni »). In sostanza, la norma dispone che la nullità delle clausole che prevedono commissioni per le banche per la concessione di linee di credito, anche nel caso di sconfinamenti, si applichi solo

a quelle stipulate in violazione delle disposizioni adottate dal CICR in applicazione dell'articolo 117-*bis* del TUB. Con riferimento alla commissione di istruttoria veloce, si è inoltre stabilito che essa non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore a sette giorni consecutivi.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione chiarisce che l'intervento con decretazione d'urgenza si rende necessario ed urgente allo scopo di completare e rendere funzionale la disciplina in materia di nullità delle clausole bancarie contenuta nel citato decreto-legge.

Poiché il decreto-legge in esame è entrato in vigore contemporaneamente (il giorno 25 marzo 2012) alla legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che va a modificare, il testo della norma in esame appare tale da evitare l'entrata in vigore della norma oggetto di modifica nel testo approvato con la legge di conversione.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), aggiunge all'articolo 27-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012 quattro commi (1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinqües*) con cui viene disciplinata la costituzione e l'attività dell'Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti.

Segnala, inoltre, il comma 1-*quinqües* dell'articolo 1 che modifica la norma che ha introdotto la disciplina del rating di legalità delle imprese, prevedendone l'attribuzione su richiesta di parte e solo ad imprese che operano nel territorio nazionale con un fatturato minimo di due milioni.

L'articolo 1, comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene

sui criteri di composizione e di nomina dei commissari dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

L’articolo 2 dispone in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge, fissata per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* (25 marzo 2012).

Avverte quindi che, all’esito del dibattito, il relatore presenterà una proposta di parere sugli aspetti del provvedimento di competenza della Commissione giustizia,

Manlio CONTENUTO (Pdl) esprime forti perplessità sulla formulazione del provvedimento laddove sembra prevedere che la nullità delle clausole in questione possa conseguire alla sola violazione delle disposizioni adottate dal CICR e non anche alla violazione di norme poste da fonti primarie, come quelle del codice civile. Sottolinea come una simile previsione, attribuendo a fonti subprimarie una discutibile forza invalidante delle clausole contrattuali e costituendo una evidente deroga alla disciplina civilistica della nullità, difficilmente appaia compatibile con i principi generali del nostro ordinamento. Auspica quindi che si possa trovare una soluzione per risolvere il problema alla base del provvedimento senza che ne risulti stravolto l’ordinamento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell’esame alla seduta di domani entro la quale la Commissione dovrà comunque esprimere il parere.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di unioni di fatto.

C. 1065 Bernardini, C. 1631 Concia, C. 1637 Concia, C. 1756 Barani, C. 1858 Lucà, C. 1862 Mantini, C. 1932 Naccarato e C. 3841 Di Pietro.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame dei provvedimenti, rinviato il 26 aprile 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda che gli onorevoli Concia e Bernardini hanno posto la questione relativa all’abbinamento delle proposte di legge in materia di matrimonio tra persone dello stesso sesso. Si tratta in particolare delle proposte di legge C. 1630 Concia e C. 1064 Bernardini volte a modificare la disciplina civilistica al fine di garantire l’uguaglianza nell’accesso al matrimonio. Invita pertanto i componenti della Commissione ad esprimersi in merito alla proposta degli onorevoli Concia e Bernardini.

Enrico COSTA (Pdl) ritiene che non sia opportuno procedere all’abbinamento proposto dalle colleghe Concia e Bernardini non per questioni di merito ma di metodo, in quanto considera l’ampliamento della materia in esame a questioni estremamente delicate un ostacolo ad una eventuale approvazione di un testo volto a disciplinare le unioni di fatto. Ricorda a tale proposito la scelta della Commissione di delimitare a particolari questioni le modifiche da apportare alla disciplina della separazione dei coniugi, ritenendo che un ampliamento dell’intervento legislativo avrebbe pregiudicato l’esito dell’esame in sede referente delle proposte di legge dirette a ridurre i tempi della separazione. Ritiene pertanto che le citate proposte di abbinamento, per quanto legittime sotto il profilo regolamentare, debbano essere respinte al fine di consentire alla Commissione di concentrarsi unicamente sulla delicata questione della disciplina delle unioni di fatto.

Rita BERNARDINI (PD) dichiara di non comprendere assolutamente l’inter-

vento dell'onorevole Costa, in quanto anche in questo caso, come già avvenuto in merito al mancato abbinamento al disegno di legge del Governo sulla depenalizzazione delle proposte di legge di riforma della disciplina della custodia cautelare, si preferisce non affrontare temi delicati che sono invece dibattuti in seno alla società civile. Ricorda a tale proposito che il matrimonio tra persone dello stesso sesso è disciplinato da gran parte delle legislazioni straniere. Preso atto della contrarietà ad abbinare già in questo momento le proposte di legge in materia di matrimonio tra persone dello stesso sesso, propone di posticipare la questione dell'abbinamento ad un momento successivo allo svolgimento delle audizioni, ritenendo che da queste si potranno trarre utili elementi ai fini della decisione.

Anna Paola CONCIA (PD) dichiara di condividere l'intervento dell'onorevole Bernardini considerato che dalle audizioni sicuramente emergeranno elementi a favore dell'abbinamento della sua proposta di legge nonché di quella dell'onorevole Bernardini.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che la proposta dell'onorevole Bernardini, già avanzata dall'onorevole Capano in altre occasioni, possa essere accolta.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che le audizioni non potranno che avere ad oggetto le proposte di legge in esame e che pertanto non potranno essere estese a proposte di legge non abbinate.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, replica all'onorevole Costa che le audizioni avranno ad oggetto unicamente le proposte di legge abbinate nonché tutte le questioni ad esse connesse che saranno evidenziate nel corso delle audizioni.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ricorda che il suo gruppo ha già manifestato la propria contrarietà all'abbinamento proposto dalle onorevoli Concia e Bernardini, tuttavia dichiara di essere favorevole a che la

decisione sull'abbinamento sia presa solo dopo che si siano svolte le audizioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, preso atto di quanto è emerso nel corso della seduta ritiene che la questione dell'abbinamento delle proposte di legge in materia di matrimonio tra persone dello stesso sesso debba essere affrontata successivamente allo svolgimento delle audizioni. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli.

(Seguito dell'esame e rinvio. – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 18 aprile 2012.

Manlio CONTENTO (PdL), *relatore*, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 1455 Lehner, preannunciando la presentazione di alcuni emendamenti volti a meglio definire la fattispecie penale prevista.

La Commissione approva la proposta del relatore ed adotta come testo base la proposta di legge C. 1455 Lehner.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di martedì 22 maggio prossimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulle proposta di legge C. 3900, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense».

Giulia BONGIORNO, *presidente*, comunica che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena conclusasi, si è ribadito che la proposta di legge di riforma dell'ordinamento forense sarà esaminata, alla luce dei nuovi emendamenti, nella prossima settimana.

La seduta termine alle 14.35

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati). COM(2012)11 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini della prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati. COM(2012)10 final.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.**(Ulteriore nuovo testo C. 4432, approvato dal Senato, e abb.)****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione giustizia,

esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 4432, approvato dal Senato sulla temporanea inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante il periodo di permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico, nei termini in cui è stato nuovamente modificato dalla VII Commissione Permanente (Cultura, Scienza e Istruzione);

premesso che:

si tratta di una proposta di legge approvata dal Senato che, prima di essere modificata dalla Commissione Cultura della Camera, prevedeva, a particolari condizioni, l'inalienabilità dei predetti beni, derogando ai principi del diritto penale interno;

il testo in esame, risultato dall'approvazione di un emendamento del Relatore in Commissione Cultura, prevede l'inalienabilità temporanea dei beni di rilevante interesse culturale nell'ambito di procedimenti civili davanti al Giudice italiano, concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia con obbligo di restituzione dei medesimi da parte dell'Italia, una volta terminata l'esposizione;

sono esclusi dall'applicabilità del provvedimento i beni culturali appartenenti a istituzioni di Stati che siano Parti

della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata con legge 7 giugno 1999, n. 2;

ai sensi del comma 1 dell'unico articolo che compone il testo, la nuova disciplina troverebbe applicazione solo nel caso in cui non siano applicabili convenzioni e accordi internazionali vigenti per l'Italia, la normativa comunitaria vigente ovvero accordi internazionali di carattere bilaterale;

si tratta, in sostanza, di una normativa marginale, considerato che nella quasi totalità dei casi lo Stato o l'ente straniero è assoggettato alla normativa internazionale ovvero quella pattizia con l'Italia;

fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali vigenti per l'Italia e dalla normativa comunitaria vigente, e fatti salvi i rapporti internazionali anche discendenti da accordi di carattere bilaterale, si prevede che, al fine di semplificare l'importazione temporanea di beni culturali destinati a esposizioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, il Ministero per i beni e le attività culturali può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito il bene culturale, rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo, una garanzia di restituzione valida per la durata

dell'esposizione come definita nell'accordo di prestito;

qualora non sia rinvenuta incompatibilità con le normative internazionali e sopranazionali, si prevede al comma 3 che il Ministero per i beni e le attività culturali adotta, di concerto con il Ministero degli affari esteri, uno o più decreti nei quali siano definiti per ogni mostra o esposizione: la garanzia di restituzione; la lista descrittiva e la provenienza dei beni oggetto della garanzia di restituzione; il periodo temporale durante il quale i beni si intendono in esposizione in Italia; i soggetti autorizzati all'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto o ai soggetti che li hanno messi loro a disposizione;

il comma 4 prevede che il decreto interministeriale di cui al comma 3 acquisti efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, qualora non siano state presentate azioni di rivendicazione;

per quanto attiene al procedimento di rilascio della garanzia di restituzione, il comma 2 prevede che i soggetti interessati a promuovere ed organizzare le esposizioni debbano presentare apposita domanda al Ministero per i beni e le attività culturali secondo modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

preso atto che:

in primo luogo, non si può non evidenziare come l'obbligo di restituzione finisca per costituire una deroga ai principi dell'ordinamento giuridico interno non diversamente dall'insequestrabilità, qualora, come sembra evidente, l'obbligo di restituzione debba prevalere anche sui diversi vincoli, tra i quali vi è il sequestro, che potrebbero essere messi durante il corso dell'esposizione al pubblico, sui beni;

la nuova disciplina prevista dalla proposta di legge troverebbe applicazione solo per quei beni che non siano assoggettati a convenzioni ed accordi interna-

zionali vigenti per l'Italia, alla normativa comunitaria vigente ovvero ad accordi internazionali di carattere bilaterale;

l'esclusione dell'applicabilità del provvedimento dei beni culturali appartenenti a istituzioni di Stati che siano Parti della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata con legge 7 giugno 1999, n. 2 risulta marginale e comporterebbe un diverso trattamento che non trova un corrispettivo interesse meritevole di tutela;

la limitazione della normativa ai soli casi di procedimenti civili davanti al Giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso risolve solo formalmente il problema, già rilevato in sede di esame del testo che ha preceduto quello attuale, della deroga ai principi generali del diritto penale interno, posto che il Giudice italiano nel procedimento civile può accertare *incidenter tantum* anche l'esistenza di un fatto di reato, quando si tratti di verificare se vi sia o meno il presupposto per l'azione di danno. Finirebbero, dunque, per soggiacere alla nuova disciplina dell'insequestrabilità anche beni culturali oggetto di reato, seppure solo in caso di esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno da reato in sede civile;

l'introduzione del dato della temporaneità dell'insequestrabilità, riferita al periodo di permanenza del bene in Italia, risulta pleonastico e che successivamente a tale periodo difetterebbe la competenza del Giudice italiano rispetto ai beni in questione;

per i beni culturali che si trovano sul territorio italiano parrebbe opportuno consentire – secondo i principi generali sostanziali e processuali del diritto civile penale, salvo che non sia previsto diversamente da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia o da normative sopranazionali – l'azione sia per la restituzione dei beni usciti illegittimamente dal terri-

torio italiano sia per assicurare il ritorno in altri Stati dei beni culturali rubati o illecitamente esportati;

l'ulteriore nuovo testo della Commissione Cultura, così come quello approvato dal Senato, non consentirebbe tale tutela, salvo l'ipotesi in cui siano state presentate azioni di rivendicazione entro sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di cui al comma 3 del provvedimento;

ritenuto che la deroga ai principi generali dell'ordinamento interno, sia pro-

cessuale sia sostanziale, non trovi giustificazione in un ragionevole bilanciamento di interessi: l'esigenza di tutelare alcuni aspetti culturali internazionali soccombe, infatti, rispetto agli altri aspetti giuridici coinvolti, posti a garanzia di profili civili, penali e costituzionali superiori che non possono essere ragionevolmente, neppure marginalmente, restare inosservati;

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo.**RELAZIONE APPROVATA DALLA II COMMISSIONE**

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge C. 4925 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012;

espresso un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento in esame;

rilevata peraltro la necessità di intensificare l'azione volta a dare attuazione ad importanti atti normativi dell'Unione europea nelle materie rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia;

segnalata la necessità di dare attuazione, in particolare, alla Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; alla Decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo; alla Decisione quadro 2003/577/GAI

relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; alla Decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale; alla Decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale; alla Decisione quadro 2008/978/GAI relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali; alla Decisione quadro 2009/829/GAI sul reciproco riconoscimento alle sanzioni alternative alla detenzione cautelare; alla Decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali;

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 3

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia
all'Unione europea relativa all'anno 2011.**

(Doc. LXXXVII, n. 5).

PARERE APPROVATO DALLA II COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,
esaminata la Relazione consuntiva
sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea, relativa all'anno 2011;

valutato con particolare favore il la-
voro svolto nel 2011 dal Comitato di
diritto civile del Consiglio dell'Unione Eu-
ropea, con particolare riferimento alla
elaborazione di proposte che stabiliscono
norme volte a regolamentare il ciclo di vita

del contratto sulla base del quale dovrà
essere ridefinita la normativa nazionale,
nonché alla previsione di un *corpus* com-
pleto di norme contrattuali relativo alle
vicende relative al contratto, alla sua ese-
cuzione ed al suo adempimento, nonché
alle vicende modificative ed estintive;

esprime

PARERE FAVOREVOLE